PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 37

Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle Aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana puo' cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacita', non possiedano il titolo indicato dall'art. 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Le dette persone acquisteranno la stabilita' soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto.

Versione in vigore dal 15 agosto 1952, non più in vigore dal 20 settembre 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei territori montani
Estremi	Legge 25 luglio 1952, n. 991
Titolo	VI — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-territori-montani/art-37-deroga-al-regio-decreto-30-dicembre-1923-n-3267/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it